



DISTRETTO PIANURA EST

Città Metropolitana di Bologna

Unione Reno Galliera (per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), Unione Terre di Pianura (per i Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio) e Comuni di Budrio, Castenaso, Molinella

AVVISO PUBBLICO

PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI UBICATI NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - BANDO AFFITTO 2026

Ai sensi degli Artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 758 del 18.05.2026 e della Determinazione Dirigenziale DIR n. 94 del 21.09.2026 dell'Unione Reno Galliera, in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura Est.

Art. 1 - FINALITÀ

Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla raccolta delle domande dei cittadini che necessitano di un sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

A tal fine la Regione Emilia Romagna ha stanziato risorse da ripartire tra i Distretti sociosanitari sulla base delle domande complessivamente raccolte a conclusione del periodo di pubblicazione dell'Avviso fissato per il giorno 20 Ottobre 2026 alle ore 12:00.

I contributi saranno erogati dall'Unione Reno Galliera, in qualità di Ente capofila del Distretto sociosanitario Pianura Est (Ente gestore del Bando Affitto 2026) sulla base della graduatoria distrettuale elaborata nel rispetto delle seguenti disposizioni.

Art. 2 - AMBITO TERRITORIALE DELL'AVVISO

L'ambito territoriale dell'Avviso è sovracomunale e comprende tutti i Comuni del Distretto socio sanitario Pianura Est (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale).

Art. 3 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono presentare istanza di contributo i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, che sono valutati con riferimento al nucleo familiare ISEE, come definito dal DPCM n.159 del 5.12.2013:

A. Cittadinanza italiana;

oppure

Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di

lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche oppure la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto;

- B. Valore ISEE ordinario o corrente** contenuto nell'attestazione emessa dall'INPS nell'anno 2026, in corso di validità, **non superiore a € 8.000,00**;
- C. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo** (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), ubicato nel territorio del Distretto Pianura Est (Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato;
oppure
titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione ubicato nel territorio del Distretto Pianura Est (Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale);
- D. incidenza del canone di locazione annuo sull'ISR** (Indicatore della Situazione Reddittuale contenuto nella attestazione ISEE) del nucleo ISEE uguale o maggiore del 25% ovvero: "canone annuo/ISR" uguale o maggiore di 0,25; il canone di locazione da prendere a riferimento è quello contenuto nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Per l'accesso al contributo è necessaria la coesistenza di tutti i requisiti sopra richiamati.

Art. 4 - CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono **causa di esclusione** dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE presenti nel corso dell'anno 2026:

- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo regionale per l'emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019 ("Fondo regionale Emergenza abitativa");
- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124 ("Fondo Inquilini morosi incolpevoli");
- essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- essere titolare di un contratto di locazione o godimento con la formula del patto di "futura vendita" oppure con "proprietà differita";
- essere assegnatari di un alloggio nell'ambito degli interventi previsti dal Programma regionale Patto per la Casa Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 960/2023) oppure nell'ambito degli interventi della Agenzia per la locazione locale;
- essere titolari o contitolari di un atto, ancora in vigore, di rinegoziazione del contratto di locazione ai sensi del Programma regionale per la rinegoziazione delle locazioni (Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1275/2021, n. 1152/2022, n. 409/2023, n. 919/2023 e n. 760/2024);
- essere titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione) per una quota superiore al 50% (percentuale complessiva in capo ai componenti del nucleo ISEE sul medesimo alloggio) su unità immobiliari ad uso residenziale poste sul territorio della Regione Emilia-Romagna e adeguato alle esigenze abitative ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;

- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dai cittadini sotto forma di autocertificazione con credenziali SPID/CNS/CIE, **esclusivamente tramite la piattaforma regionale online**, accessibile sul sito web dell'Area Politiche per l'Abitare

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>

nel seguente periodo:

dalle ore 12:00 del giorno 22.09.2026 e fino alle ore 12:00 del giorno 20.10.2026

I cittadini che non sono in possesso delle credenziali SPID/CNS/CIE o che hanno difficoltà ad utilizzare la Piattaforma regionale possono rivolgersi per la compilazione e presentazione della domanda agli operatori degli Sportelli Sociali dell'Unione Reno Galliera/Unione Terre di Pianura/Comuni del Distretto.

- Non sono considerate ammissibili le domande ricevute con modalità diverse, quindi pervenute al di fuori della Piattaforma (ad esempio via PEC o su modulo cartaceo).
- La domanda può essere presentata da un **componente maggiorenne del nucleo familiare ISEE**, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente oppure avente dimora o domicilio nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
- **È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare ISEE.**
- Nel caso di più domande presentate dalla medesima persona oppure dal medesimo nucleo ISEE, è considerata valida solo l'ultima presentata in ordine di tempo.
- Nel caso di più contratti di locazione stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda di contributo riferita al contratto in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
- Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari ISEE, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Nella domanda **è sempre necessario autodichiarare il Comune dove è ubicata l'abitazione** per la quale si chiede il contributo e il canone di locazione:

- sia nel caso in cui l'abitazione per cui si chiede il contributo coincida con quella di residenza;
- sia nel caso in cui l'abitazione per cui si chiede il contributo sia diversa da quella di residenza.

Per correggere o integrare una domanda già trasmessa:

- entro il sopra-menzionato termine per la presentazione della domanda, è necessario presentare nuovamente la domanda tramite la Piattaforma regionale. Sarà considerata valida solo l'ultima domanda presentata in ordine di tempo;
- successivamente alla sopra-menzionata scadenza, ci si dovrà rivolgere al seguente indirizzo e-mail bandoaffitto@renogalliera.it

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 che, agli artt. 75 e 76, prevede l'applicazione di sanzioni penali e la decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni false.

Il soggetto che presenta la domanda oppure il proprietario dell'alloggio, qualora la liquidazione debba essere fatta a favore di quest'ultimo, deve essere intestatario di un conto corrente bancario o postale ubicato in Italia.

L'erogazione del contributo potrà avvenire solo su conti correnti bancari o postali in Italia, con esclusione quindi dei libretti postali.

È necessario che il richiedente comunichi al Comune l'eventuale cambio dell'IBAN rispetto a quello indicato nella propria domanda.

Art. 6 - GRADUATORIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Le domande ammesse, provenienti da tutti i Comuni del Distretto, saranno collocate in un'unica graduatoria distrettuale.

Le domande saranno collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione annuo sull'ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale, contenuto nella attestazione ISEE) del nucleo ISEE.

Nel caso di valori di incidenza uguali, avrà la precedenza la domanda con ISR del nucleo ISEE più basso.

Nel caso di valori di incidenza canone/ISR uguali e di ISR dei nuclei ISEE uguali, avrà la precedenza la domanda con ISEE più basso.

Nel caso di valori di incidenza canone/ISR uguali, di ISR dei nuclei ISEE uguali e di ISEE uguali, avrà la precedenza la domanda il cui richiedente è anagraficamente più giovane.

Nel caso di valori di incidenza canone/ISR uguali, di ISR dei nuclei ISEE uguali, di ISEE uguali e di età anagrafica uguale, avrà la precedenza la domanda con data di invio cronologicamente anteriore.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo concedibile è calcolato secondo i seguenti due scaglioni:

Incidenza canone di locazione annuo/ISR del nucleo ISEE	Contributo
Dal 25% e fino al 40% compresi	20% del canone annuo per un massimo di € 1.500,00
Oltre il 40%	25% del canone annuo per un massimo di € 2.000,00

Il contributo è concesso al soggetto che ha presentato la domanda di contributo.

È possibile liquidare il contributo al proprietario dell'alloggio in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il soggetto beneficiario ha richiesto espressamente che la liquidazione avvenga a favore del proprietario della abitazione;
- in caso di morosità accertata, a sanatoria della morosità stessa.

Art. 7 - ISTRUTTORIA E CONTROLLI

L'istruttoria delle domande avverrà dopo la chiusura dell'Avviso. Al termine dell'istruttoria si provvederà a pubblicare sul sito web www.renogalliera.it la graduatoria distrettuale comprensiva dell'elenco delle domande a qualsiasi titolo escluse con valore di notifica e in forma anonima. Gli interessati potranno prendere visione dell'esito dell'istruttoria e della motivazione dell'esclusione facendo riferimento all>ID domanda rilasciato in sede di presentazione della stessa.

Ai sensi della Legge n. 241/1990, in sede d'istruttoria può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni e ordinate esibizioni documentali.

Gli enti titolari dell'istruttoria procederanno ad un approfondimento d'istruttoria nei seguenti casi:

- assenza dei dati della locazione nella banca dati INPS;
- incoerenza tra il Comune dell'alloggio in locazione autocertificato e il Comune dell'alloggio presente nella DSU;
- mancanza dell'attestazione ISEE nella banca dati INPS;
- ulteriori casi ritenuti anomali o incoerenti;

Avverso l'esclusione sarà possibile presentare ricorso motivato all'Unione Reno Galliera entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione del suddetto elenco sul sito mediante invio all'indirizzo PEC unione@pec.renogalliera.it

Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti, saranno pubblicate all'Albo Pretorio online dell'Unione Reno Galliera le graduatorie definitive dei partecipanti, ammessi e non ammessi al finanziamento, in forma anonima e con valore di notifica, secondo l'ordine stabilito al precedente art. 6 e i contributi saranno erogati secondo quanto disposto al precedente art. 6.

L'Unione Reno Galliera, l'Unione Terre di Pianura e i Comuni del Distretto Pianura Est sottopongono a controllo almeno il 50% delle domande valide ai fini dell'istruttoria, con particolare riferimento alle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo proprie regole in base alla struttura organizzativa dell'Ente (controlli sistematici, controlli a campione, ecc.).

Il richiedente deve essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, l'Unione Reno Galliera, l'Unione Terre di Pianura e i Comuni del Distretto Pianura Est potranno chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Potranno essere sottoposte ad un controllo sistematico quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, ed in particolare:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, l'Unione Reno Galliera, prima della erogazione del contributo, accerta preliminarmente che i Servizi sociali dell'Unione Reno Galliera, dell'Unione Terre di Pianura e dei Comuni del Distretto Pianura Est siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l'Unione Reno Galliera, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche da parte dei Servizi sociali dell'Unione Reno Galliera, dell'Unione Terre di Pianura e dei Comuni del Distretto Pianura Est, eroga il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Art. 8 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. l'Amministrazione competente allo svolgimento delle procedure inerenti al presente Avviso è l'Unione Reno Galliera - Ufficio di Piano distrettuale.

Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Elena Gamberini (Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale e Dirigente Coordinatore dell'Unione Reno Galliera).

Responsabili del procedimento inerente l'istruttoria delle istanze presentate relative al Distretto Pianura Est sono i Responsabili del procedimento di ciascun Ente.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Unione Reno Galliera.

9 - ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si fa riferimento alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 758 del 18.05.2026.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati di cui l'Amministrazione venga in possesso a seguito del presente Avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell'Avviso.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

Per informazioni e delucidazioni circa il presente Avviso è possibile rivolgersi a:

- Sportello Sociale del Comune di residenza;
- Ufficio di Piano Distretto Pianura Est - tel. 051/8904862;

San Pietro in Casale, lì 21.09.2026

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale
e Dirigente Coordinatore dell'Unione Reno Galliera
Dott.ssa Elena Gamberini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive e
successive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa